

PENALE TRIBUTARIO

La crisi di liquidità non evita il pagamento delle sanzioni

di **Gioacchino De Pasquale**

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con l'ordinanza n. 20389 depositata il 28/09/2020, ha ribadito che la **crisi aziendale** dovuta ad una **sfavorevole congiuntura economica** del tutto esterna al contribuente, con conseguente **carenza di liquidità** e impossibilità di assolvere all'obbligazione tributaria, non è di per se sufficiente a integrare **una causa di forza maggiore** ex [articolo 6, comma 5, D.Lgs 472/1997](#) ed evitare il **pagamento delle sanzioni** per l'omesso versamento di tributi.

Nel caso di specie, una **società a partecipazione pubblica**, che **erogava il servizio di raccolta rifiuti nei confronti degli Enti locali** (soci), a causa dei ritardati pagamenti dei soci stessi si è venuta a trovare in **crisi di liquidità**, non riuscendo a pagare i tributi dovuti, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

La società **non riteneva dovute le sanzioni** applicate per il mancato pagamento dei tributi, considerata la crisi di liquidità causata da condizioni esterne, ovvero il mancato pagamento delle prestazioni da parte dei soci, ritenendo tale condizione **una causa di forza maggiore** ex [articolo 6, comma 5, D.Lgs 472/1997](#).

La tesi della società è stata accolta sia in 1° che in 2° grado. I giudici di merito hanno evidenziato che in materia tributaria l'applicazione delle sanzioni **presuppone che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria sia colposo** e, nel caso di specie, la **società aveva posto in essere le dovute procedure per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei soci**, intraprendendo **azioni giudiziali ed extragiudiziali**.

La **Corte di Cassazione** nell'ordinanza in esame, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, ha evidenziato che la **nozione di forza maggiore** non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di **circostanze anormali ed imprevedibili o improbabili** (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate **con l'adozione di tutte le precauzioni del caso senza incorrere**

in sacrifici eccessivi (elemento soggettivo).

La sola carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento dei servizi prestati da parte dei soci non è di per sé sufficiente a integrare **una causa di forza maggiore** ex [articolo 6, comma 5, D.Lgs 472/1997](#).

Nella fattispecie prospettata, sarebbe stato necessario l'intervento dei soci e, in mancanza, modificare o interrompere la **gestione caratteristica**, ovvero ricorrere a **operazioni straordinarie** o, persino, ricorrere ad una **procedura di crisi e l'adozione di un opportuno piano di risanamento**.

La **mancata crisi di liquidità** – viene inoltre evidenziato – non può rappresentare un evento imprevedibile ed inevitabile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate **con l'adozione di tutte le precauzioni del caso**, come ad esempio degli opportuni **accantonamenti**.

Per tali ragioni la Suprema Corte ha **confermato l'applicazione delle sanzioni per l'omesso versamento di tributi**.

Particolari osservazioni possono essere effettuate per la crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato l'impossibilità per molti contribuenti di rispettare le scadenze fiscali per i versamenti.

In tali casi, sembrerebbe possibile, in alcune situazioni e con adeguati elementi probatori, invocare **la causa di forza maggiore** ex [articolo 6, comma 5, D.Lgs 472/1997](#) ed evitare il **pagamento delle sanzioni per l'omesso versamento di tributi**.

Sarà necessario, tuttavia, fornire i necessari **elementi probatori**, ossia la **mancanza di liquidità** ed evidenziare il **nesso causale tra liquidità e situazione epidemica, specificando episodi, fatti e soggetti**.